

RETE BIBLIOTECARIA DELL'AREA MONTEBELLUNESE – BAM

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTEBELLUNA, ALTIVOLE, ASOLO, CAERANO DI SAN MARCO, CORNUDA, CROCETTA DEL MONTELLO, GIAVERA DEL MONTELLO, ISTRANA, PEDEROBBA, TREVIGNANO, VALDOBBIADENE, VOLPAGO DEL MONTELLO, PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI PROGETTI COOPERATIVI DI RETE

Premesso:

- che è in atto dal 2006 una convenzione tra i comuni dell'area territoriale di Montebelluna, rinnovata annualmente nel 2007 e nel 2008;
- che si è individuato come capofila della rete bibliotecaria intercomunale il Comune di Montebelluna, il quale opera per tramite della propria Istituzione Biblioteca di Montebelluna;
- che dopo la positiva esperienza dei primi anni di attività si è ravvisata l'utilità di consolidare la rete bibliotecaria, stipulando tra i comuni una convenzione di durata triennale 2009-2011;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

La presente convenzione regola lo svolgimento delle attività della rete intercomunale denominata "Rete bibliotecaria dell'area montebellunese", di seguito denominata "Bam", allo scopo di sviluppare, in forma coordinata e integrata, servizi e progetti rivolti a tutti i cittadini, attraverso l'impiego cooperativo del patrimonio documentario, degli strumenti e delle risorse afferenti alle singole biblioteche.

La presente convenzione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- definizione di strategie, priorità, standard di servizio e obiettivi dell'attività delle biblioteche, anche alla luce degli indirizzi formulati dagli enti titolari di funzioni definite per legge in tema di biblioteche, tendenti a superare gli squilibri locali nella fornitura dei servizi;
- gestione coordinata di progetti e attività di promozione e valorizzazione del ruolo delle biblioteche;
- progettazione di interventi a favore della lettura e dell'accesso all'informazione;
- raccordo con i livelli di cooperazione di ambito provinciale e regionale e quindi, in primo luogo, scambio delle informazioni e dei documenti attraverso il catalogo unico e il servizio di inter prestito;

ART. 2 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di tre anni a partire dal 1 gennaio 2009 e potrà essere rinnovata per uguale periodo entro il 31.12.2011.

ART. 3 – Modalità di adesione e di recesso

La Commissione di indirizzo, di cui al successivo art. 9, potrà accogliere ulteriori richieste di adesione da parte di nuovi Comuni e pronunciarsi in merito alla eventuale esclusione di Comuni inadempienti rispetto agli impegni assunti con la firma della convenzione.

L'adesione da parte dei Comuni comporta l'accettazione di quanto previsto dalla presente convenzione e in particolare il possesso, da parte delle biblioteche, dei requisiti minimi previsti all'art. 6.

I comuni aderenti alla rete Bam non potranno aderire ad altri poli territoriali della Provincia di Treviso, ad eccezione delle convenzioni in essere legate all'adesione degli attuali poli catalografici a Sol.

L'inadempienza agli obblighi reciproci derivanti dalla presente convenzione comporta l'esclusione dalla Bam, che dovrà essere formalizzata dalla Commissione di indirizzo con votazione a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

L'eventuale volontà di non rinnovare la convenzione per il triennio successivo dovrà essere comunicata entro 6 mesi dalla scadenza del triennio.

Il recesso di un singolo comune dovrà essere comunicato entro il mese di giugno di ciascun esercizio finanziario, a valere per l'anno successivo; questo non comporta lo scioglimento della presente convenzione tra gli altri comuni.

ART. 4 – Ambiti di intervento

Ambiti di pertinenza propri

1. raccolte: coordinamento delle scelte d'acquisto e acquisizioni centralizzate
2. catalogazione derivata/centralizzata
3. sito web di rete
4. comunicazione interna ed esterna alla rete
5. aggiornamento professionale dei bibliotecari
6. promozione della lettura
7. misurazione dei servizi ed elaborazione di standard di rete
8. funzioni amministrative di pertinenza
9. ricerca di sponsorizzazioni e fund raising
10. commercializzazione di prodotti realizzati dalla rete di cooperazione
11. esternalizzazioni per il reperimento di personale aggiuntivo, l'affidamento di attività, studi specifici e consulenze

Ambiti di raccordo con altri enti o istituzioni

1. catalogo unico e software applicativo condiviso
2. opac condiviso
3. interprestito
4. altri progetti e servizi di rete in convenzione con la Provincia di Treviso o altri enti sovraordinati
5. coordinamento della rete bibliotecaria urbana e condivisione del catalogo del Centro di documentazione del Museo civico di Montebelluna

ART. 5 – Organizzazione della rete

La struttura di coordinamento è individuata nell'ambito del comune capofila, presso l'Istituzione Biblioteca di Montebelluna. I servizi sono svolti parte dalla biblioteca capofila e parte dalle singole biblioteche, secondo quanto previsto ai successivi articoli relativi agli obblighi reciproci.

ART. 6 – Requisiti e standard minimi richiesti ai Comuni aderenti alla rete

Ai Comuni aderenti è richiesto di rispettare i seguenti standard e requisiti minimi di funzionamento delle biblioteche al fine di garantire un servizio pubblico adeguato:

- la presenza di almeno un operatore con profilo professionale di bibliotecario;
- la continuità nell'erogazione del servizio;
- un orario di apertura al pubblico compatibile con gli standard di funzionamento che si darà la rete intercomunale in base alle indicazioni della Regione e comunque non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- la disponibilità di spazi individuati per i diversi servizi della biblioteca, tra cui in particolare quelli rivolti a bambini e ragazzi (da zero a 16 anni), in sintonia con i progetti attivati dalla rete e il pubblico che caratterizza le biblioteche di pubblica lettura;
- la piena accessibilità ai servizi e alle raccolte locali e di rete, tramite il catalogo unico.

ART. 7 – Impegni reciproci derivanti dall’adesione alla rete

I Comuni aderenti si impegnano a:

- finanziare nell’ambito dei rispettivi bilanci i programmi ed i progetti approvati annualmente dalla Commissione di indirizzo, di cui al successivo art. 9, a copertura dell’intera spesa prevista nel bilancio annuale di rete, secondo il piano di riparto proposto dalla Commissione tecnica, di cui al successivo art. 9, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dichiarate ogni anno dai singoli comuni;
- garantire la presenza continuativa nelle attività di rete da parte di personale bibliotecario professionalmente qualificato che parteciperà alla realizzazione dei progetti di rete, in orario di servizio;
- garantire un’equa ripartizione dei carichi di lavoro, mettendo a disposizione della rete non meno di 6 ore mensili per ciascuna biblioteca, da svolgere presso la biblioteca capofila o nelle sedi che verranno individuate in base alle esigenze;
- partecipare al progetto regionale Misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari raccogliendo i dati relativi ai servizi e alle attività locali, fornendoli anche al coordinamento di rete per le necessarie elaborazioni;
- migliorare i servizi rivolti all’utenza, valutabili sulla base di quanto documentato dagli indici di funzionamento ricavati dai dati forniti annualmente alla Regione del Veneto per il progetto di misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari, anche individuando standard obiettivo di rete a cui tendere;
- garantire la partecipazione del proprio personale bibliotecario alle iniziative di formazione connesse ai progetti di rete ed a quelle organizzate dalla Regione o dalla Provincia, ritenute necessarie ai fini della qualità dei servizi di rete;
- mettere a disposizione le attrezzature e le tecnologie necessarie ad assicurare una comunicazione efficace tra le biblioteche aggregate e tra queste e il coordinamento di rete;
- garantire il rispetto dei tempi e delle scadenze dell’attività di rete e il pagamento delle fatture emesse dall’Istituzione per i servizi resi;
- segnalare prontamente eventuali situazioni critiche dovute ad assenza temporanea del personale e a garantire la sostituzione, direttamente o con l’acquisto di prestazioni di servizi dalla rete stessa, in misura non inferiore alle sei ore mensili di cui sopra.

ART. 8 – Impegni dell’Istituzione Biblioteca di Montebelluna

L’Istituzione biblioteca di Montebelluna si impegna, per conto del Comune capofila:

- a svolgere l’attività di direzione e coordinamento, segreteria amministrativa e comunicazione tra le biblioteche aderenti alla rete e con gli enti sovraordinati, utilizzando proprio personale a ciò incaricato e le risorse logistiche ed informative della biblioteca di Montebelluna. Gli oneri di coordinamento saranno quantificati in sede di approvazione del bilancio annuale e relativo programma di attività;
- a gestire all’interno del proprio bilancio le partite di entrata ed uscita del bilancio di rete;
- a partecipare al gruppo di lavoro dei bibliotecari con proprio personale bibliotecario qualificato che dovrà garantire, oltre alla partecipazione operativa, il coordinamento delle attività.

ART. 9 – Organismi di coordinamento

Per tutte le materie oggetto della presente convenzione sono istituiti i seguenti organismi:

La Commissione d'indirizzo è formata dal Presidente dell'Istituzione Biblioteca, rappresentante del Comune di Montebelluna, e dai Sindaci dei Comuni coinvolti o Assessori delegati a rappresentare gli enti. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente dell'Istituzione che la presiede o su richiesta di un terzo dei rappresentanti dei Comuni. Le sedute sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti. La Commissione delibera con voto palese a maggioranza semplice dei componenti.

La Commissione ha i seguenti compiti:

- approvare il programma annuale delle attività, il relativo bilancio e i criteri di riparto degli oneri a carico dei comuni convenzionati;
- deliberare l'ingresso di nuovi comuni o l'esclusione di comuni inadempienti rispetto alla presente convenzione;
- proporre modifiche alla convenzione triennale;
- esprimere pareri in merito a rapporti di convenzione con altri enti ed istituzioni;
- verificare le risultanze finali della gestione finanziaria e l'attuazione dei programmi dell'anno precedente.

La Commissione tecnica è formata dai responsabili o loro delegati e dal direttore della rete che la coordina. La Commissione tecnica si riunisce almeno una volta all'anno con i seguenti compiti:

- sottoporre alla Commissione di indirizzo le proposte di programma di attività, di bilancio e di riparto;
- individuare il personale bibliotecario che farà parte dei gruppi di lavoro che si occuperanno della realizzazione dei progetti di rete;
- nella sua prima assemblea plenaria potrà nominare un esecutivo ristretto, che si riunirà in relazione ai compiti assegnati alla commissione tecnica;
- esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative per il funzionamento della rete.

Il gruppo di lavoro dei bibliotecari si riunisce almeno una volta al mese ed è organizzato al suo interno secondo le competenze necessarie alla realizzazione del programma della attività, all'interno degli ambiti di intervento propri individuati all'art. 4.

ART. 10 – Finanziamento della rete e riparto degli oneri

La Commissione di indirizzo delibera ogni anno, prima della predisposizione da parte dei Comuni dei bilanci di previsione per l'esercizio successivo, il programma delle attività e il relativo bilancio di rete.

LE ENTRATE sono costituite da:

- i contributi della Regione del Veneto, della Provincia di Treviso e di eventuali altri enti istituzionali;
- le somme erogate da soggetti privati a titolo di sponsorizzazione;
- le quote di partecipazione dei singoli Comuni a copertura delle spese previste nel piano annuale delle attività di rete, suddivise in base al piano di riparto approvato dalla Commissione di indirizzo;
- le quote di partecipazione di comuni esterni alla rete in rapporto di convenzione per specifici progetti;
- i proventi derivanti dalla vendita di servizi e/o prodotti di rete;

LE SPESE riguardano:

- la gestione delle attività di rete previste nel programma annuale di attività approvato dalla Commissione di indirizzo;
- il coordinamento amministrativo e tecnico delle attività/servizi centralizzati;
- la gestione di servizi per conto di singoli comuni aderenti.

ART. 11 – Contributi finanziari di soggetti privati

Per il sostegno dei progetti di rete ogni singolo Comune si impegna a reperire finanziamenti e sponsorizzazioni di privati che saranno utilizzati, per tramite dell'Istituzione a copertura delle spese preventivate; le maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale andranno a finanziare progettualità di rete, con particolare riguardo agli acquisti. La Commissione di indirizzo, su proposta della Commissione tecnica, decide i criteri di distribuzione dei benefici, incentivando l'azione dei Comuni più efficaci nella ricerca delle risorse.